



## TRIBUNALE DI COSENZA

### Ufficio procedure concorsuali

#### Proc. n. 11/2020 SI (piano del consumatore)

Il giudice designato, dott.ssa Mariarosaria Savaglio,

a scioglimento della riserva assunta in data 10 dicembre 2020;

letto il ricorso depositato dal sig. Giampaolo Casciaro al fine di ottenere l'omologa della proposta di piano del consumatore redatta nel suo interesse dal gestore della crisi nominato dal Tribunale;

ribadita la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del luogo di residenza della ricorrente;

premesso che la proposta di piano deposito su PCT il 31.7.202) prevede il soddisfacimento integrale dei crediti in prededuzione e dei crediti privilegiati ed il pagamento nella misura del 30 % dei restanti creditori chirografari, in un arco temporale complessivo di poco più di 7 anni, attraverso il pagamento di 88 rate mensili;

che la proposta mantiene fuori dal piano il debito derivante da mutuo ipotecario su immobile di proprietà del ricorrente, con pagamento delle rate trimestrali previste dal relativo piano di ammortamento e fino alla scadenza naturale (2039), sfruttando possibilità ammessa dalle linee guida in materia di sovraindebitamento fatte proprie da questo Tribunale, ove non vi sia stata decadenza dal beneficio del termine e il mutuatario sia in regola con il pagamento delle rate;

dato atto che:

- Che ricorrono le astratte condizioni di ammissibilità della procedura, in quanto il ricorrente può qualificarsi come “consumatore” e non ricorrono le fattispecie di cui all'art. 7 co 2 l. 3/2012;
- Che sussiste una situazione di sovraindebitamento, intesa come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 6 l. 3/2012);
- Che non sono emersi dalle indagini del gestore né sono stati segnalati atti in frode ai creditori;



- Che nessuno dei creditori inseriti nel piano ha avanzato contestazioni in punto di convenienza o fattibilità di esso ;
- Che in punto di meritevolezza, il giudice omologa il piano quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali: nel caso di specie, pur risultando ripetuti accessi al credito del ricorrente, si rileva che l'istante iniziò ad accedere al credito nel 1998, a causa del trasferimento occorsogli per motivi di lavoro che portò alla moltiplicazione delle spese familiari, dato che l'allora coniuge non volle trasferirsi nella sede di lavoro (Toscana) assegnata. Successivamente ad una separazione e ad un nuovo matrimonio il sig. Casciaro acquistò insieme alla moglie la casa di abitazione familiare, stipulando un contratto di mutuo, contando tuttavia anche sul reddito della consorte che successivamente perse il lavoro. Anche all'inizio del secondo matrimonio, tra l'altro, il sig. Casciaro ha mantenuto la situazione di pendolarismo che ha contribuito ad aggravare la situazione reddituale familiare. Il ricorso successivo al credito è stato causato principalmente dal tentativo di onorare i debiti originariamente assunti. Il debito è in tal modo cresciuto nel corso del tempo assumendo dimensioni sproporzionate rispetto al novo assetto reddituale del nucleo familiare nonostante la surroga del mutuo con le condizioni offerte dall'INPDAP (surroga che comunque ha avuto anch'essa un costo); Non risultano, d'altra parte, finanziamenti per scopi voluttuari, in quanto gli accessi al credito iniziati nel 1988 erano destinati, secondo i chiarimenti resi dal gestore e dal difensore del ricorrente, per il mantenimento dei nuclei familiari, per l'acquisto dell'abitazione principale e per spese di salute;
- che il piano prospettato appare maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto anche che il ricorrente, ad eccezione dell'abitazione principale, acquistata con la coniuge e che rimane al di fuori del piano del consumatore (e la cui vendita, stante il privilegio fondiario e il valore di mercato dell'immobile non andrebbe comunque a soddisfare gli altri creditori) è proprietario solo di piccole porzioni di beni pervenutigli in eredità, al momento indivisi, e delle quali, pertanto, appare difficile pervenire alla liquidazione;
- che il professionista incaricato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti la fattibilità del piano e la conclusione appare condivisibile considerandosi il reddito certo del ricorrente e la rata sostenibile individuata;



- che la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari può dirsi non irrisoria, anche sulla base delle linee guida in materia di sovraindebitamento varate dall'ufficio, così come ragionevole può dirsi la durata degli obblighi derivanti dal piano (inferiore ai dieci anni), alla luce dell'ammontare dell'esposizione debitoria e delle condizioni economiche complessive del ricorrente;

ritenuto, pertanto, di poter omologare il piano vista altresì l'integrazione pervenuta in data del 18.9.2020;

#### PQM

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) Omologa il piano del consumatore proposto da Gianpaolo Casciaro e dispone che lo stesso decorra dalla data dell'omologa,
- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 3) Dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 4) Dispone la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione su sito internet del Tribunale, a cura del gestore della crisi.

Si comunichi al difensore della ricorrente e al gestore della crisi, che curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 22.03.2020

Il giudice  
dott.ssa Mariarosaria Savaglio

